



Associazione Mantovana
Auto e Moto Storiche
"Tazio Nuvolari"



Club federato ASI

Vademecum

AMAMS

Tazio

NUVOLARI

VADEMECUM

tutto quello che bisogna sapere sui veicoli d'epoca

Introduzione

Questo "Vademecum" vuole essere un aiuto alla comprensione degli iter burocratici relativi ai veicoli d'epoca e di interesse storico. Non vuole essere un documento esaustivo dell'argomento, materia peraltro in continua evoluzione, per cui si rimanda alla Segreteria del Club prima di intraprendere ogni azione.

Elaborato in base alla legislazione vigente nel 2009.

GLI ARGOMENTI

1. Premessa
2. Cosa è l'ASI
3. Cosa è l'AMAMS
4. Chi sono i Soci
5. Gli Uffici dell' AMAMS
6. La quota associativa AMAMS
7. L' Attestato di Storicità
8. Il Certificato di Identità (CI)
9. La Carta FIVA
10. Il Certificato Sostitutivo delle Caratteristiche Tecniche (CCT)
11. Il bollo (la tassa di possesso e l'imposta sulla circolazione)
12. Gli autocarri ed autobus storici
13. I gas di scarico
14. Le cinture di sicurezza
15. I fari accesi di giorno
16. La reinscrizione al PRA
17. La reimmatricolazione
18. La revisione
19. La classificazione ASI dei veicoli storici
20. Le categorie dei veicoli di interesse storico

1 - Premessa

Per fare chiarezza su alcuni concetti e definizioni relativi ai veicoli d'epoca, si ritiene opportuno riportare per esteso quanto prevede in materia il Nuovo Codice della Strada il quale, con Decreto Legislativo del 30 Aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni, sancisce:

TITOLO III - DEI VEICOLI

Capo I- Dei veicoli in generale

Art. 60 Motoveicoli ed autoveicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico.

1. Sono considerati appartenenti alla categoria di veicoli con caratteristiche atipiche i motoveicoli e gli autoveicoli d'epoca, nonché i motoveicoli e gli autoveicoli di interesse storico e collezionistico.
2. Rientrano nella categoria dei **veicoli d'epoca** i motoveicoli e gli autoveicoli cancellati dal PRA perché destinati alla conservazione in musei o locali pubblici o privati, ai fini della salvaguardia delle originarie caratteristiche tecniche specifiche della casa costruttrice e che non siano adeguati nei requisiti, nei dispositivi e negli equipaggiamenti alle vigenti prescrizioni stabilite per l'ammissione alla circolazione. Tali veicoli sono iscritti in apposito elenco presso il Centro Storico del Dipartimento per i Trasporti Terrestri.
3. I veicoli d'epoca sono soggetti alle seguenti disposizioni:
 - a) la loro circolazione può essere consentita soltanto in occasione di apposite manifestazioni o raduni autorizzati, limitatamente all'ambito delle località e degli itinerari di svolgimento delle manifestazioni e dei raduni. All'uopo i veicoli per poter circolare devono essere provvisti di particolare autorizzazione rilasciata dal competente ufficio del Dipartimento dei Trasporti Terrestri nella cui circoscrizione è compresa la località della manifestazione o del raduno ed al quale è stato preventivamente presentato, da parte dell'ente organizzatore l'elenco particolareggiato dei veicoli partecipanti. Nella autorizzazione sono indicati la validità della stessa, i percorsi stabiliti e la velocità massima consentita in relazione alla garanzia di sicurezza offerta dal tipo di veicolo;
 - b) il trasferimento di proprietà degli stessi deve essere comunicato al Dipartimento per i Trasporti Terrestri per l'aggiornamento dell'elenco di cui al comma 2;
4. Rientrano nella categoria dei **motoveicoli e autoveicoli di interesse storico e collezionistico** tutti quelli di cui risulti l'iscrizione in uno dei seguenti Registri: ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI (Comma sostituito dalla legge n. 214 del 1° agosto 2003 di conv. del Decreto Legge n. 151/2003)
5. I veicoli di interesse storico o collezionistico possono circolare sulle strade purché posseggano i requisiti previsti per questo tipo di veicoli, determinati dal regolamento.

6. Chiunque circola con veicoli d'epoca senza l'autorizzazione prevista dal comma 3, ovvero con veicoli di cui al comma 5 sprovvisti dei requisiti previsti per questo tipo di veicoli dal regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento da euro 74 ad euro 296 per autoveicoli e da euro 36 ad euro 148 per i motoveicoli.

In base a quanto riportato dall'Art. 60 summenzionato e successive integrazioni, i veicoli "storici" sono di fatto divisi in due categorie:

Veicoli d'epoca (storici)

- non sono iscritti al PRA, quindi non sono immatricolati ma iscritti in apposito elenco presso il Centro Storico Dipartimento Trasporti Terrestri;
- possono partecipare a raduni e manifestazioni solo se muniti di foglio di via e targa provvisoria rilasciata dall'Ufficio Prov.le del D.T.T. con indicazione della validità, il percorso e la velocità max consentita.
- sono esentati dal pagamento della tassa di circolazione.

Veicoli di Interesse Storico o Collezionistico

- devono essere costruiti od assemblati da almeno 20 anni;
- devono essere iscritti ad uno dei registri indicati (ASI, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico Lancia, Storico FMI per le sole moto, secondo l'Art. 03, comma 2, Legge 214/2003);
- devono essere registrati al PRA (dotati di Foglio Complementare o di CDP);
- devono essere immatricolati presso il DTT (dotati di libretto circolazione);
- possono circolare liberamente sulle strade purché le originali caratteristiche ed i dispositivi di equipaggiamento siano tenuti in perfetta efficienza e conformi al Codice della Strada secondo le prescrizioni dell'Appendice V, lettera "f" annessa al Regolamento del C.D.S (art. 03, comma 2 quinquies, Legge 214/2003);
- sono ammessi a circolare escludendo nel modo più assoluto l'impiego per scopi imprenditoriali e/o professionali;
- dal trentesimo anno di età sono esentati dal pagamento della tassa di circolazione secondo quanto previsto dalla Legge 549/95. Per età si intende l'anno di prima immatricolazione a meno che si possa dimostrare da apposita documentazione una data antecedente;
- sono considerati veicoli atipici e quindi devono essere sottoposti a revisione annuale.

2 - L' Automotoclub Storico Italiano (ASI)

L'Automotoclub Storico Italiano, riconosciuto legalmente come ente morale di diritto privato preposto alla tutela del patrimonio motoristico nazionale, è costituito da una federazione di Club di appassionati di veicoli storici e quindi rappresenta il motorismo storico italiano presso enti ed organismi nazionali ed esteri.

L'ASI è gestito da un Consiglio Federale eletto ogni 4 anni dall'Assemblea dei delegati dei club federati e fa parte della F.I.V.A. (Federation Internationale Vehicules Anciens) che si occupa di motorismo storico a livello internazionale.

Gli scopi statutari dell'ASI sono:

- la gestione dei Registri Nazionali Veicoli Storici;
- il rilascio certificati attestanti le caratteristiche di storicità ed autenticità per l'esenzione della tassa di possesso, l'eventuale reimmatricolazione e polizze assicurative agevolate;
- l'organizzazione e patrocinio di eventi culturali di motorismo storico;
- la gestione dei rapporti con le Istituzioni affinché i veicoli storici non vengano abbandonati ma recuperati, conservati ed utilizzati;
- la pubblicazione della rivista mensile "La Manovella".

L'ASI sostiene e tutela gli interessi della motorizzazione storica italiana valorizzandone l'importanza culturale, storica e sociale; promuove inoltre la conservazione ed il recupero di veicoli a motore con più di 20 anni (auto, moto, ciclomotori, veicoli militari, veicoli commerciali, natanti ed aeroplani). Pertanto la sua attività è rivolta non solo ai collezionisti, ma anche a tutti i possessori di veicoli storici che si impegnano ad operare nel rispetto dello spirito dello Statuto dell'ASI che esclude scopi di lucro e/o professionali, tanto è vero che affinché i veicoli possano essere iscritti all'ASI, viene richiesta l'esclusione del loro utilizzo per i predetti scopi.

Per aderire all'ASI è necessario iscriversi ad un Club ad esso federato che farà da tramite tra l'ASI stesso e l'Associato.

L'attività dell'ASI, oltre all'organizzazione delle attività di cui sopra, si concretizza nel rilascio, con propria determinazione, dei seguenti documenti relativi ai veicoli di proprietà dei propri affiliati:

- Attestato di Storicità;
- Certificati di Identità (C.I.);
- Certificato Sostitutivo delle Caratteristiche Tecniche (C.C.T.);
- Certificato FIVA.

3 - L'AMAMS - T. Nuvolari

L'Associazione Mantovana Auto Moto Storiche "Tazio Nuvolari" (identificata dall'acronimo AMAMS) è una associazione apolitica, senza scopi di lucro e federata all'ASI, le cui finalità esposte nello statuto sono:

- incoraggiare e favorire la ricerca, il restauro, la conservazione, l'esposizione e la manutenzione di auto e motoveicoli di interesse storico;
- promuovere manifestazioni sportive, raduni, mostre, sfilate e convegni che abbiano come tema automobili e motocicli di interesse storico;
- promuovere la ricerca e la raccolta di documentazione tecnica e scientifica relativa a veicoli d'epoca e di interesse storico;

Possono aderire all'AMAMS persone fisiche o giuridiche, che condividano gli interessi in precedenza esposti, mediante presentazione di Domanda di Iscrizione avallata da un Socio Presentatore unitamente al versamento della quota associativa annuale (valida dal 1° Gennaio al 31 Dicembre).

L'iscrizione all'AMAMS è comprensiva dell'adesione all'ASI e comporta:

- il ricevimento del tesserino ASI-AMAMS;
- il diritto di accedere alle pratiche riservate ai soci ASI e godere dei relativi vantaggi;
- il diritto di avvalersi dei servizi offerti dall'associazione nei locali della propria sede;
- il ricevimento del mensile "La Manovella" edito dall'ASI;
- il ricevimento del notiziario "La Tartaruga" edito dall'AMAMS;
- la possibilità di partecipare alle manifestazioni ASI e FIVA;

L'attività e la gestione dell'AMAMS è svolta in ottemperanza al relativo Statuto; gli incarichi e le attività svolte sono basate sul volontariato degli aderenti e pertanto nessun compenso viene erogato dall'AMAMS, se non a titolo di rimborso per le spese sostenute a fronte di relativa giustificazione. Nell'ambito dell'attività corrente, i soci possono attivare degli atti liberali nei riguardi dei delegati tecnici per gli interventi a domicilio o per quelli non previsti dalla normativa ASI

L'AMAMS, nella qualità di Club Federato, gestisce i rapporti tra Socio ed ASI, si accerta della correttezza e completezza formale delle pratiche, opera una prima valutazione dei veicoli fornendo, se richiesti, pareri di carattere generale ma non vincolanti in quanto ogni decisione finale sull'esito delle pratiche ed il rilascio dei relativi documenti è di pertinenza dell'ASI.

4 - I Soci

Possono chiedere di far parte dell'Associazione cittadini italiani e stranieri residenti, senza distinzione di sesso, religione, idee politiche e condizioni sociali, mediante la presentazione di:

- domanda redatta sul modulo disponibile in Segreteria;
- compilazione della dichiarazione sul consenso trattamenti dati personali (legge sulla privacy);
- versamento della quota associativa prevista.

I soci si dividono in :

1. soci ordinari
2. soci onorari
3. soci sostenitori

Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme statutarie e le disposizioni emanate dai competenti organi dell'Associazione e ad adottare un adeguato comportamento civile e corretto secondo le consuetudini che regolano i normali rapporti tra persone: in caso contrario il Consiglio Direttivo potrà intervenire adottando adeguati provvedimenti sanzionatori, cui il socio potrà ricorrere per iscritto indirizzando le proprie motivazioni al Collegio dei Probiviri del Club.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato purché sia rispettato il pagamento della quota associativa annuale.

La qualifica di socio viene persa:

- per decesso
- per recesso
- per morosità
- per espulsione a seguito della deliberazione del Consiglio Direttivo.

5 - Uffici dell'AMAMS

Gli uffici dell' Associazione sono aperti ai soci nei seguenti orari:

- ogni martedì sera, dalle 21:00 alle 22:00;
- ogni giovedì pomeriggio, dalle 16:00 alle 18:00;
- ogni sabato mattina, dalle 10:00 alle 12:00.

La sede dell'Associazione è dotata di:

- un Ufficio Segreteria per la gestione burocratica ed operativa dell'Associazione, compresa la riscossione delle quote associative ed i rapporti diretti con la sede ASI di Torino ed altri enti;

- un Ufficio per i Tecnici di Club, preposto all'espletamento tecnico delle pratiche ASI, con relativa Segreteria dotata di schedari e di documentazione tecnica. E' fatto divieto ai singoli soci di accedere direttamente a schedari ed alla documentazione tecnica dell'Associazione: per qualsiasi necessità sono tenuti a rivolgersi al personale dell'Ufficio.

6 - Quota associativa AMAMS

La quota associativa annuale di iscrizione o di rinnovo dell'iscrizione viene fissata annualmente dal Consiglio Direttivo.

Attualmente é prevista una quota per:

- socio ordinario di 110 euro;
- socio sostenitore di 70 euro;

Il versamento può essere fatto in uno dei seguenti modi:

- versando di persona la quota richiesta direttamente alla Segreteria dell'Associazione;
- effettuando il versamento mediante bollettino postale sul c/c n. 85705135 intestato a ASSOCIAZIONE MANTOVANA AUTO MOTO STORICHE TAZIO NUVOLARI (AMAMS);
- mediante bonifico bancario da concordare con la Segreteria dell'Associazione;
- consegnando l'importo al Delegato Tecnico che provvederà a girarlo alla Segreteria;

Al ricevimento della quota associativa la Segreteria provvederà a rilasciare regolare ricevuta.

I tesserini plastificati che attestano la qualità di Socio, vengono emessi dopo alcune settimane. Per questioni gestionali e per non perdere la continuità dell'abbonamento alla rivista "La Manovella" si consiglia di effettuare i rinnovi della quota associativa entro e non oltre il mese di gennaio.

7 - Attestato di storicità

E' l'attestato che consente l'iscrizione del veicolo nei Registri ASI ai fini fiscali ed è il meno "severo" per quanto concerne i requisiti dello stato di conservazione del mezzo che deve comunque presentarsi in condizioni decorose.

E' il documento che consente di ottenere il trattamento fiscale previsto dagli art. 60 del C.D.S. e 215 del suo Regolamento Applicativo, l'esenzione della tassa di possesso ai sensi dell' art. 5 del DL 30-12-1982 convertito in legge n. 53 del 28-02-1983, trasformata in tassa di circolazione, nonché il particolare trattamento assicurativo. Consente inoltre la reinscrizione dei veicoli radiati d'ufficio (ex art. 18).

Viene rilasciato ad probationem (art. 63, commi 2 e 3 della Legge 342/2000) a tutti

i veicoli dal ventesimo anno di costruzione od immatricolazione purchè posseggano i requisiti minimi richiesti dall'ASI, cioè siano dotati di:

- carrozzeria e telaistica conformi all'originale, senza ruggine e priva di adesivi, decorazioni estemporanee, accessori non coevi e senza ammaccature o riparazioni mal eseguite. In sostanza devono mostrare i segni di un utilizzo fatto con criterio e rispetto;
- motore del tipo montato in origine dal costruttore o ad esso compatibile; sono tollerati gli impianti a gas purché installati all'epoca;
- gli interni/selleria, privati di copertine o foderine, devono apparire decorosi e privi di tagli, usurati ma non tali da mostrare il rivestimento sgualcito: devono mostrare i segni dell'usura dovuti ad un utilizzo fatto con criterio e rispetto.

Il socio, per richiedere l'istituzione della pratica, deve essere in regola col pagamento della quota associativa.

Il veicolo deve essere nelle condizioni di conservazione sopra riportate, in particolare si raccomanda ai soci di presentare veicoli puliti esternamente ed internamente: abitacolo/cofano/baule, completi di tutte le parti e privi di adesivi ed accessori non coevi, con sedili anteriori senza foderine o copertine. Se il mezzo è stato riverniciato, deve mantenere l'aspetto d'origine senza vistose alterazioni. I numeri di telaio per le auto e i numeri di telaio e motore per le moto devono essere ben puliti, resi visibili ed assolutamente non alterati.

I documenti del veicolo (Carta Circolazione e Foglio Complementare o Certificato di Possesso) devono essere aggiornati, leggibili e fotocopiabili: i documenti provvisori, fogli di via e le ricevute di passaggi di proprietà non sono accettati.

Il veicolo deve essere intestato al socio o ad un suo congiunto appartenente allo stesso nucleo familiare (come da autodichiarazione di Stato di Famiglia resa con carta di identità in corso di validità e con i dati aggiornati).

In caso di vendita del veicolo, l'Attestato di Storicità in originale deve essere consegnato al nuovo proprietario e deve essere trasmessa informazione al proprio Club dell'avvenuta transazione.

In caso di rottamazione del veicolo è necessario informare il Club di appartenenza e riconsegnare al medesimo l'Attestato in originale.

La pratica, con seguenti relativi benefici, è espletabile dall'anno del compimento del ventesimo anno di costruzione o prima immatricolazione.

COME RICHIEDERLO:

1. - procedimento "fai da te":

Chi non è associato al Club e non intende farlo, deve inviare all'ASI (Automotoclub Storico Italiano, Commissione Tecnica Auto-Moto, Strada Val San Martino Superiore, 27 - 10131 Torino) i seguenti documenti:

- a - domanda di Attestato di Datazione e Storicità da ritirare presso la sede di

Club, debitamente compilata, completa delle foto richieste e controfirmata da un Delegato Tecnico di Club previa visita dello stesso al veicolo in questione;

- b - modulo per il consenso sulla Privacy debitamente compilato;
- c - ricevuta dell' avvenuto versamento all'ASI della quota prevista. Bollettino, importo ed estremi del versamento da richiedere alla Segreteria del Club;
- d - fotocopia in formato A4 della Carta di Circolazione e del Foglio Complementare o Certificato di Possesso;
- e - eventuale autodichiarazione di essere proprietario non intestatario qualora il veicolo appartenga ad un congiunto facende parte dello stesso nucleo familiare.

Chi è già socio, si accerti dell'avvenuto rinnovo dell'iscrizione per l'anno in corso e segua la procedura suesposta prevista per i punti a - c - d - e;

2. - pratica effettuata presso Sede AMAMS:

Per usufruire dei servizi offerti dall'AMAMS bisogna essere soci, pertanto occorre:

- a - iscriversi all'AMAMS mediante compilazione della Domanda di Iscrizione, del Modulo di Consenso sulla Privacy ed effettuare il versamento della quota associativa annuale;
- b - preferibilmente previo accordo, presentare il veicolo e relativa documentazione (Carta di Circolazione e Foglio Complementare o CDP) presso la sede AMAMS ad un Delegato Tecnico che si incaricherà di espletare completamente la pratica dietro un rimborso di 40 euro per ogni moto e 50 euro per ogni auto comprensivo dei diritti di segreteria ASI e delle fotografie;
- c - portare con sé anche la Carta di Identità in corso di validità.

3. - pratica effettuata presso luogo indicato dal socio (entro un raggio di 30 km circa):

Per il socio che ne faccia richiesta e previo accordi con un Delegato Tecnico di Club, è possibile procedere all'esame del veicolo ed all'espletamento della domanda per il rilascio dell'Attestato di Storicità, presso il luogo indicato dal socio dietro una quota liberale forfettaria di 60 Euro per ogni moto e 70 euro per ogni auto, comprensivi dei diritti di segreteria ASI.

Per l'occasione occorre esibire fotocopia dei documenti di cui al punto 1.d) e fotocopia fronte retro della Carta di Identità valida.

Gli importi aggiornati delle singole pratiche sono esposti in bacheca presso la sede del Club.

8 - Certificato di identità (C.I.)

È il documento di riconoscimento del veicolo, indicante la sua datazione e la sua classificazione di originalità secondo il Regolamento Tecnico FIVA. Consente la partecipazione alle manifestazioni del calendario nazionale ASI nonché il particolare trattamento assicurativo. Viene rilasciato ai veicoli costruiti da oltre 20 anni e che presentino requisiti di assoluta originalità e fedeltà alle caratteristiche del costruttore: eventuali interventi sono accettati purchè sia documentata chiaramente la fedeltà all'originale di quanto realizzato. Non sono ammessi impianti a gpl o metano non installati all'epoca.

Il Certificato d'Identità consiste in un documento recante la fotografia ed i dati identificativi del veicolo, la sua classificazione secondo il codice FIVA, l'elenco delle eventuali difformità riscontrate e la sua storia. Viene altresì fornita una Targa in ottone corrispondente al predetto documento.

COME RICHIEDERLO

La pratica per la richiesta del Certificato di Identità moto ed auto, data la complessità e l'importanza che esso riveste, viene di solito istruita da un Delegato Tecnico di Club in collaborazione col socio richiedente.

In particolare occorre compilare esaurientemente il libretto di richiesta, e cioè:

- documentare fotograficamente le condizioni del veicolo prima dell'eventuale restauro, dei lavori di restauro effettuati e della situazione attuale, fornendo eventuali notizie della sua storia;
- compilare la parte delle caratteristiche tecniche in modo completo;
- fornire i campioni dei colori e relativi codici delle eventuali riverniciature;
- fornire i campioni del materiale della selleria e dei rivestimenti interni.

Occorre poi allegare:

- fotocopia del Libretto di Circolazione e del Foglio Complementare o Titolo di Possesso;
- ricevuta del pagamento, effettuato mediante bollettino postale, della quota per i diritti di segreteria previsti dall'ASI;
- eventuale documentazione che serva a completare la pratica.

Il materiale sopra elencato deve essere visionato dal Delegato Tecnico di Club che provvede alle verifiche richieste dal Regolamento relative al veicolo ed alla documentazione presentata dal socio, alla stesura del rapporto ed alle eventuali osservazioni.

Il dossier viene spedito all'ASI che effettua i controlli richiesti, e se la documentazione allegata è completa e soddisfacente e il veicolo presenta le richieste caratteristiche, lo stesso viene ammesso alla Sessione di esame da parte dei Tecnici ASI in data e luogo che sanno segnalati al socio.

A seguito dell'esame può presentarsi il caso che il veicolo sia respinto perchè

non ritenuto in possesso dei requisiti minimi di accettazione, oppure può essere accettato previa esecuzione di interventi di messa in conformità da documentare successivamente.

Al superamento con esito positivo della Sessione di verifica, il veicolo viene classificato in categorie di merito stabilite dalla FIVA in funzione delle caratteristiche e dello stato di conservazione, cui si rimanda per informazioni dettagliate. Successivamente l'ASI invia al socio, tramite il Club di appartenenza, il Certificato di Identità e la Targa in ottone da esporre eventualmente sul veicolo. In caso di vendita questo materiale deve essere consegnato al nuovo proprietario. In caso di demolizione il tutto va restituito al Club di appartenenza.

Il Certificato di Identità, se le condizioni del veicolo lo consentono, può essere richiesto contestualmente al CCT (Certificato Sostitutivo delle Caratteristiche Tecniche), senza alcun aggravio di spesa.

9 - Carta di identità F.I.V.A.

Documento di riconoscimento dell'autoveicolo indicante la sua datazione e classificazione, emesso ai sensi dell' art. 4 del Regolamento FIVA.

Viene rilasciato ai veicoli costruiti da oltre 25 anni e che presentino caratteristiche di conservazione ed originalità.

Consente la partecipazione alle manifestazioni del calendario FIVA ed il particolare trattamento assicurativo.

Non consente la partecipazione alle manifestazioni ASI e non può essere rilasciato a veicoli immatricolati all' estero.

COME RICHIEDERLA

La richiesta del rilascio del Certificato di Identità FIVA deve essere fatta consegnando alla Segreteria di Club:

- apposito modulo, disponibile presso la Segreteria stessa, debitamente compilato dal socio richiedente e completo delle foto richieste;
- ricevuta del versamento di 105 euro fatto all'ASI mediante bollettino postale disponibile presso la Segreteria.

10 - Certificato Sostitutivo delle Caratteristiche Tecniche (CCT)

Documento che consente la immatricolazione o la reimmatricolazione in Italia di veicoli iscritti od iscrivibili nei propri Registri Storici, di provenienza nazionale o estera, mai immatricolati al PRA o da esso radiati.

Il Documento, emesso in relazione alla Circolare del Ministero dei Trasporti DG n. 170 del 15.09.1986, attesta la data di costruzione dello specifico veicolo, nonché le caratteristiche tecniche che il modello dovrebbe possedere. Viene rilasciato ai veicoli costruiti da oltre venti anni.

COME RICHIEDERLO

- accertarsi della propria posizione associativa per l'anno in corso e, per i non soci, provvedere all'iscrizione;
- premunirsi di un Certificato di Estratto Cronologico (Visura) al PRA (Pubblico Registro Automobilistico);
- premunirsi di fotocopia fronte/retro della carta di identità in corso di validità;
- sottoporre il veicolo a visita del Delegato Tecnico di Club per le valutazioni previste dal Regolamento ASI e che contestualmente può effettuare il servizio fotografico;
- produrre tutta la documentazione di cui si è in possesso che dimostri la provenienza del veicolo (atto di vendita, bolla doganale, libretto di circolazione ecc.);
- produrre tutta la documentazione tecnica di cui si è in possesso atta

ad identificare il veicolo (copia libretto uso e manutenzione, deplianti o pubblicazioni ufficiali, ecc);

- compilare l'apposito modulo, completato delle fotografie richieste e sottoporlo al Delegato di Club che dovrà firmarlo;
- compilare la dichiarazione sostitutiva di atto notorio di proprietà ed utilizzo non lucrativo/professionale del veicolo;
- allegare ricevuta del pagamento, effettuato mediante bollettino postale, per i diritti di segreteria ASI di 60 euro per le moto e 105 euro per gli autoveicoli.

11 - BOLLO (Tassa di Proprietà)

L'art. 63 della Legge n. 342 del 21-11-2000, prevede agevolazioni fiscali per le seguenti categorie di veicoli adibiti al trasporto di persone:

- 1 - i veicoli costruiti da almeno 30 anni (fa fede il libretto di circolazione od un certificato ASI) e non adibiti ad uso professionale o scopo di lucro, sono automaticamente esentati dal pagamento della tassa di proprietà;
- 2 - i veicoli costruiti da almeno 20 anni ed iscritti nei Registri ASI e FMI come veicoli di interesse storico e collezionistico sono esentati dal pagamento della tassa di possesso. L'iscrizione nel Registro ASI si ottiene mediante richiesta all'Asi dell'Attestato di Storicità.

Entrambe le suddette categorie di veicoli, sono assoggettate alla tassa di circolazione forfettaria ridotta che varia in funzione della Regione di residenza ed è consultabile presso gli uffici ACI.

Tale tassa, essendo di circolazione e non più di possesso, è dovuta solo nel caso di utilizzo del mezzo su strade pubbliche (ad esclusione della Lombardia dove l'esenzione è totale purché il proprietario sia in regola con il rinnovo dell'iscrizione ad un club federato ASI).

La tassa è annuale e senza sanzioni per ritardato pagamento. La ricevuta va esibita agli organi di controllo, ma non è prevista l'esposizione del contrassegno.

12 - Autocarri ed autobus storici

Poiché i benefici previsti dall'art. 63 della Legge 342/2000 per i veicoli storici e di interesse storico e collezionistico (riduzione tassa di possesso), esclude che i medesimi siano adibiti ad uso professionale, per ottenere tali agevolazioni per un autocarro o per un autobus con numero dei posti superiore a 9, è necessario richiederne prima il cambio d'uso (da veicolo da trasporto cose o persone a veicolo di interesse storico e collezionistico) e dichiarandone l'uso non professionale.

Tale modifica, da riportare sul libretto, comporta pertanto l'azzeramento della portata degli autocarri e del numero di posti degli autobus.

ISTRUZIONI

I suesposti benefici si ottengono con il rilascio da parte dell'ASI dell'Attestato di Storicità del mezzo. La domanda per il rilascio dello stesso deve essere fatta su apposito modulo con le modalità e procedure previste per gli autoveicoli, ma completandola:

- di appropriata documentazione fotografica relativa all' allestimento e documentazione cartacea che attesti la storicizzazione dell' allestimento (dichiarazione dell'allestitore, collaudo fatto dalla motorizzazione od altro);
- di autocertificazione di utilizzo esclusivo per scopi collezionistici e non professionali;

La pratica di iscrizione nei Registri ASI per la defiscalizzazione si svolge in due fasi:

- la prima prevede il rilascio dell'Attestato di Storicità allo scopo di ottenere dalla Motorizzazione l'annotazione del cambio d'uso, da veicolo da trasporto a veicolo di interesse storico e collezionistico come detto sopra;
- la seconda prevede l'invio all'ASI del libretto con l'annotazione di cui sopra per l' espletamento della procedura di defiscalizzazione.

13 - Gas di scarico

Sono esenti dall'obbligo di controllo dei gas di scarico i veicoli considerati storici come individuati dalla circolare della Direzione Generale della Motorizzazione 98/90 - d.c. IV del 27 Luglio 1990.

In particolare i veicoli iscritti all'ASI in qualsiasi modo (omologati, reimmatricolati, con attestato di iscrizione/storicità) sono esentati dal "bollino blu" (esame dei gas di scarico, d.l. 285/92).

Si rimanda alle disposizioni degli Enti Locali per quanto riguarda la possibilità di circolazione dei veicoli storici nelle aree riservate ai veicoli dotati di bollino blu, e nei casi di limitazione alla circolazione per problemi ambientali e di inquinamento.

14 - Cinture di sicurezza

La circolare 22 giugno 2000 del Dipartimento Trasporti Terrestri n° B 53/2000/MOT ribadisce che "l'obbligo di installazione delle cinture di sicurezza anteriori e posteriori ricorre per tutti i veicoli della categoria M1 che, immatricolati a far data dal 15 giugno 1976, siano predisposti sin d'origine con specifici punti di attacco". Ad ogni buon conto, se ci sono i punti d'attacco d'origine, è bene installarle e allacciarle.

15 - Fari accesi di giorno

La legge 1 Agosto 2003, n° 214 sancisce che: "fuori dai centri abitati, durante la marcia dei veicoli a motore, ad eccezione dei veicoli iscritti nei Registri Storici ASI, ecc, è obbligatorio l'uso delle luci di posizione ed anabbaglianti e, se prescritte, luci della targa e luci di ingombro. Durante la marcia, per i ciclomotori e motocicli, è obbligatorio l'uso di predetti dispositivi anche nei centri abitati".

Pertanto tutti i veicoli iscritti nei registri Storici ASI, ecc, sono esentati dall'accensione dei fari di giorno.

16 - Reiscrizione dei veicoli storici

L' art. 18 della Legge 289/2002 della Finanziaria 2003, prevede la possibilità di reinscrivere al PRA i veicoli radiati d'ufficio o demoliti per uso in aree private, purché siano di interesse storico e collezionistico, conservando targhe e documenti originali e con annotazione sul libretto.

Ricordiamo che sono veicoli di interesse storico e collezionistico, in base all'art. 60 del Codice della Strada, quelli iscritti nei registri ASI, Storico Fiat, Lancia, Alfa Romeo e FMI per le moto.

Per ottenere la reiscrizione è necessario che l'interessato:

- sia in possesso almeno delle targhe ed eventualmente del libretto d'origine, in mancanza dei quali occorre reimmatricolare il veicolo con l'assegnazione di una nuova targa;
- dimostri che il veicolo è di interesse storico e collezionistico producendo relativo Attestato di Storicità, rilasciato dall'ASI o da uno dei summenzionati registri;
- dimostri l'avvenuto pagamento delle tasse automobilistiche arretrate di un triennio precedente con maggiorazione del 50%.

ISTRUZIONI

1. Richiedere al PRA copia dell'estratto cronologico;
2. munirsi di titolo di possesso (atto di vendita, ecc.);
3. iscrivere il veicolo in questione all'ASI mediante richiesta dell'Attestato di Storicità;
4. rivolgersi poi agli Uffici della Motorizzazione se si desidera seguire personalmente la pratica, oppure, passarla ad una agenzia pratiche auto.

Normalmente la pratica si svolge d'ufficio e pertanto non viene richiesto il collaudo del veicolo che si presume sia nelle stesse condizioni di efficienza di quando è stato radiato.

Una volta ricevuto il libretto con le annotazioni del caso, occorre riscriverlo al PRA.

Per effetto della reinscrizione, viene ripristinato l'obbligo del pagamento delle tasse di possesso, per cui è necessario richiedere l'attestato di storicità ai fini fiscali.

17 - Reimmatricolazione dei veicoli storici

A seguito del recepimento di una norma europea relativa alla raccolta e smaltimento dei rottami ferrosi del luglio 2009, la reimmatricolazione dei veicoli radiati per demolizione è stata sospesa dalla Motorizzazione in attesa di ulteriori disposizioni. Per dettagli ed eventuali sviluppi si rimanda ai locali uffici della Motorizzazione.

18 - Revisione

L'Art. 60 del Codice della Strada al Comma 1 sancisce che i veicoli iscritti nei registri ASI, e che pertanto godono dei benefici riservati ai veicoli di interesse storico e collezionistico, così come i veicoli d'epoca ultratrentennali, essendo classificati come veicoli atipici, per poter circolare sulle pubbliche strade devono essere sottoposti a revisione periodica **annuale**. In questa occasione non è richiesto il rilascio del "bollino blu", come già detto.

Pertanto le disposizioni di cui sopra sono operative fino all'entrata in vigore di nuove norme che dovrebbero regolare in modo più completo il settore dei veicoli d'epoca.

19 - Classificazione ASI dei veicoli

Premesso che ASI adotta il Codice Tecnico FIVA, cui si rimanda per informazioni più dettagliate, si comunica il seguente stralcio:

1. DEFINIZIONI E REGOLE GENERALI

Lo scopo dell'associazione è quello di preservare e mantenere in condizioni di efficienza tutti i veicoli identificati secondo il sistema FIVA.

Secondo la FIVA, un veicolo è considerato storico se nel 2008-2009 risulta fabbricato da più di 25 anni (per l'ASI dal ventesimo anno), ed è mantenuto in condizioni di efficienza, correttamente custodito da un privato o società a scopi collezionistici e non per uso professionale o per scopo di lucro.

I veicoli devono essere conservati ed utilizzati nelle condizioni di originalità come consegnati dal costruttore/venditore all'epoca della loro commercializzazione.

2. MODIFICHE

Deve essere evitata qualsiasi modifica. Se sono apportate alterazioni, queste devono rientrare nello spirito del periodo di fabbricazione del mezzo e comunque devono essere tali che il veicolo possa essere riportato nelle condizioni d'origine con costi contenuti.

In pratica le modifiche dovrebbero essere motivate dalla impossibilità di reperire parti di ricambio essenziali per garantirne un utilizzo sicuro e devono comunque essere documentate in modo da evidenziare le differenze dall'origine.

3. CLASSIFICAZIONE TECNICA DEI VEICOLI

I veicoli, con l'emissione del Certificato di Identità, sono così classificati:

Tipo **A - STANDARD**: veicolo dalle caratteristiche di originalità come consegnato dal costruttore. Sono accettati allestimenti ed accessori d'epoca solo per i gruppi di conservazione 2, 3 e 4 (vedi punto 4 seguente).

Tipo **B - MODIFICATO D'EPOCA**: veicolo modificato all'epoca della sua costruzione/utilizzo per particolari motivi. Per i gruppi di conservazione da 1 a 4 il suo fabbricante è considerato il suo costruttore.

Tipo **X - ECCEZIONE**: veicolo che ha subito modifiche dopo il suo periodo di costruzione/utilizzo. Le modifiche non devono riguardare l'autotelaio od il pianale secondo quanto riportato al punto 2 precedente ("modifiche").

Tipo **C - RIPRODUZIONE**: veicolo costruito dopo la sua epoca con o senza parti autentiche e che imita un modello precedente. Deve essere chiaramente indicato che trattasi di "replica". Non rientra nei criteri della FIVA.

4. GRUPPI DI STATO DI CONSERVAZIONE

- Gruppo **1 - AUTENTICO**: come originalmente prodotto, inalterato e poco deteriorato. Originali gli interni ed esterni; escluse candele, batterie e particolari deteriorabili non più in commercio come ricambi originali;
- Gruppo **2 - D'ORIGINE**: veicolo utilizzato e mai restaurato, con parti originali anche se deteriorate dall'uso; eventuali parti deteriorate sostituite con altre rispondenti alle specifiche del periodo. Sono accettate le verniciature, trattamenti galvanici e rifacimenti interni se fatti all'epoca.
- Gruppo **3 - RESTAURO**: veicolo conosciuto, smontato, ricondizionato e rimontato solo con minime deviazioni dalle specifiche del costruttore per indisponibilità materiali e componenti. I ricambi originali indisponibili sono rimpiazzabili da altri di medesime caratteristiche. Finizioni esterne ed interne il più possibile fedeli alle specifiche del periodo.
- Gruppo **4 - RICOSTRUITO**: veicolo il più possibile conforme alle specifiche del costruttore ottenuto dall'assemblaggio di parti provenienti da uno o più veicoli dello stesso tipo o modello. Alcune parti possono essere state fabbricate durante la ricostruzione od in altro periodo (come carrozzeria, blocco motore, testata od altre parti non portatrici di identità). Le finiture esterne ed interne devono essere il più possibile conformi alle specifiche dell'epoca.











20. Categorie dei veicoli

Allo scopo di regolamentare la partecipazione alle manifestazioni FIVA, i veicoli sono divisi nelle seguenti categorie:

Classe A	(Ancetres)	costruiti prima del 31 dic 1904
Classe B	(Veterans)	costruiti tra il 1° gen 1905 ed il 31 dic 1918
Classe C	(Vintage)	costruiti tra il 1° gen 1919 ed il 31 dic 1930
Classe D	(Post Vintage)	costruiti tra il 1° gen 1931 ed il 31 dic 1945
Classe C	(Apré guerre)	costruiti tra il 1° gen 1946 ed il 31 dic 1960
Classe F		costruiti tra il 1° gen 1961 ed il 31 dic 1970
Classe G		costruiti dal 1° gen 1971 al limite attuale (25 anni nel 2008- 2009)

Associarsi all'AMAMS costa 110 Euro annui, da versare direttamente presso la sede del sodalizio o tramite bonifico sul conto corrente n° 7904 presso BANCA POPOLARE DI MANTOVA (in viale Risorgimento)
CODICE IBAN IT26 K 05204 11500 000000007904
In alternativa sul C/C postale n° 85705135 avendo cura di specificare sempre il numero di tessera o il nome dell'associato.

L'Adesione al sodalizio permette di ottenere:

-  La tessera ASI per accedere alle manifestazioni
-  L'abbonamento alla rivista "*La Manovella*"
-  L'iscrizione a Registro Storico dei veicoli pluriventennali
-  L'esenzione dal pagamento dell'imposta di proprietà per i veicoli di interesse storico
-  Il rilascio della documentazione richiesta per reimmatricolare un veicolo di interesse storico
-  Il certificato d'identità per i veicoli d'interesse storico
-  La carta d'identità FIVA per partecipare alle manifestazioni internazionali
-  L'accesso alle speciali assicurazioni riservate ai veicoli d'epoca
-  L'invio del notiziario del club La Tartaruga
-  L'utilizzo del veicolo pluriventennale senza i limiti previsti dalle normative antinquinamento

CONTATTI


tel. 0376 648205

fax 0376 649302

cel. 333 6224404

infoamams@amams.org

www.amams.org



Via Mantova, 1672 - 46030 Borgoforte (MN)
Tel e fax 0376 648205 - www.amams.org